

Decreto n. 2252

LA RETTRICE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, ed in particolare l’art. 14, co. 2 (Disciplina di riconoscimento dei crediti);
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare, l’art. 1, co. 255, ai sensi del quale il *caregiver familiare* è “*la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18*”;
- VISTO** l’art. 5, co. 7 - Crediti formativi universitari - del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”, il quale stabilisce che “*Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso*”;
- VISTO** l’art. 10 della Legge regionale 11 aprile 2024, n. 5, “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare*”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 16/04/2024, n. 31, il quale stabilisce che: “*1. Ai fini della presente legge, per giovane caregiver familiare si intende la persona di età compresa tra i 16 e 28 anni che si prende cura di un proprio familiare convivente anche in presenza di un caregiver familiare formalmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 2. 2. Al fine di consentire ai giovani caregiver familiari percorsi agevolati per il riconoscimento dei crediti formativi (CFU) nonché per la riduzione dei contributi annuali onnicomprensivi a carico degli studenti universitari, la Regione promuove specifici accordi con il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO** il vigente Statuto di autonomia dell’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2023;
- VISTO** il Regolamento generale di Ateneo dell’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT;
- VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo, approvato con Decreto Rettorale n. 71 del 6 febbraio 2023, e in particolare l’art. 22, che stabilisce che “*Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT ovvero nello stesso o altro corso di altra Università, anche estera, nonché il riconoscimento quale credito formativo di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e*


- abilità, maturate attraverso attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, compete al consiglio del corso di studio che accoglie lo studente";*
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per lo studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (studente part-time), approvato con Decreto Rettorale n. 1263 del 22 settembre 2017;
- VISTO** il **Regolamento per il riconoscimento di CFU nei Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali internazionali;**
- VISTE** la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio n. 751 del 03/10/2024, con la quale sono state definite le Linee guida per le procedure di riconoscimento del *caregiver* familiare, ai sensi dell'art. 3, co. 6 della citata Legge Regionale n. 5/2024;
- VISTA** la delibera del Senato accademico del giorno 21/05/2025;
- VISTA** la delibera del Consiglio di amministrazione del giorno 12/06/2025;

EMANA

l'allegato "REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RICONOSCIMENTO DI MISURE DI SOSTEGNO E DI INCLUSIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CAREGIVER FAMILIARI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2024 N. 5 PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO DEL 16/04/2024 N. 31".

Roma, 19 giugno 2025

LA RETTRICE
Prof.ssa Mariagrazia Russo



REGOLAMENTO DI ATENEEO PER IL RICONOSCIMENTO DI MISURE DI SOSTEGNO E DI INCLUSIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CAREGIVER FAMILIARI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2024 N. 5 PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO DEL 16/04/2024 N. 31

Sommario

Articolo 1. Finalità e oggetto.....	3
Articolo 2. Destinatari	3
Articolo 3. Misure a sostegno	3
Articolo 4 Trattamento dei dati personali	5
Articolo 5. Entrata in vigore e pubblicità.....	5

Il presente Regolamento è emanato con Decreto della Rettrice ed entra in vigore a decorrere dalla medesima data di emanazione del Decreto.

Versione	Data	Oggetto	Approvazione
01.00.00	21/05/2025	Nascita documento	Senato accademico del 21/05/2025 Consiglio di amministrazione del 12/06/2025

Articolo 1. Finalità e oggetto

1. In conformità con lo Statuto, il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento di Ateneo per lo studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (studente part-time) e nel perseguimento dei medesimi obiettivi che hanno ispirato il Codice Etico e la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti dell'Università Internazionale di Roma - UNINT, il presente Regolamento è finalizzato a garantire sostegno allo studio e piena inclusione agli studenti e alle studentesse che svolgono il ruolo di *caregiver* familiare, ossia di accuditore/accuditrice di un familiare convivente impossibilitato a svolgere in maniera autonoma le attività quotidiane, o che prestano assistenza al domicilio, in mancanza di altri familiari, garantendone in tal modo la permanenza nel proprio ambiente familiare.

Articolo 2. Destinatari

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti e alle studentesse, di età compresa tra i 16 e i 28 anni, che svolgono il ruolo di giovane *caregiver* familiare ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale Lazio 11 aprile 2024, n. 5, ossia che prestano cura e assistenza a un familiare convivente non autosufficiente, anche in presenza di un *caregiver* formalmente riconosciuto.

2. L'accesso alle misure di sostegno previste nel presente Regolamento è subordinato al possesso da parte dello studente o della studentessa della "Card del *caregiver*" rilasciata dal servizio territoriale competente della Regione Lazio, in conformità all'art. 3, co. 2, della medesima Legge Regionale.

Articolo 3. Misure a sostegno

Sono adottate in favore degli studenti e delle studentesse giovani *caregiver* familiari iscritti a un corso di studio presso l'Ateneo le seguenti misure di sostegno:

- possibilità di richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU), in coerenza con quanto previsto nel Regolamento per il riconoscimento di CFU nei Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali internazionali per conoscenze e abilità professionali acquisite in percorsi formali finalizzati all'acquisizione di competenze o di attestati di qualifica relativi a profili presenti nel repertorio regionale, certificati ai sensi della normativa vigente in materia con l'indicazione del numero di ore dell'attività formativa svolta, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività. , , . Le richieste di riconoscimento dei CFU sono vagliate dalla Commissione didattica, che si riunisce di norma con cadenza mensile. Le proposte di riconoscimento approvate dalla Commissione didattica vengono sottoposte al Consiglio del relativo corso di studio.
- possibilità di iscrizione a tempo parziale, con conseguente estensione della durata legale del corso e accesso alle agevolazioni contributive previste per tale modalità;
- possibilità di concorrere alle borse di studio, messe a disposizione dall'Ateneo, legate al talento e all'impegno sociale e civile;
- possibilità di frequentare le lezioni a distanza in modalità sincrona previa presentazione al docente di idonea documentazione attestante lo *status* di *caregiver* familiare;
- possibilità di essere ammessi agli appelli straordinari, previa presentazione al docente di idonea documentazione attestante lo *status* di *caregiver* familiare;
- esonero dall'obbligo di frequenza per le attività laboratoriali che la prevedano;
- accesso prioritario ai servizi di supporto offerti dall'Ateneo, previa istanza all'Ufficio Diritto allo studio, che potrà fissare con l'interessato un colloquio con finalità conoscitive e di verifica della documentazione attestante lo *status* di *caregiver* familiare, ivi compresa la "Card del *caregiver*" rilasciata dal servizio territoriale competente regionale ai sensi dell'art. 3, co. 2, della citata Legge Regionale n. 5/2024. Il colloquio e l'analisi della documentazione sarà affidata a una commissione all'uopo istituita;
- possibilità di usufruire dei servizi offerti dallo sportello di ascolto UNINT – COUNSEL.

Articolo 4. Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e sensibili dello studente e della studentessa *caregiver* avverrà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm., del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati", e delle disposizioni interne dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.

Articolo 5. Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del decreto della Rettrice e si applica a decorrere dall'anno accademico 2025-2026.
2. L'Ateneo garantisce la massima diffusione al presente Regolamento, secondo le regole ordinarie di pubblicità legale e nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.